

Previdenza, ove è detto che su ciascun premio o rata di premio di primo anno versata, l' Istituto non corrisponde più di due contributi, e cioè uno a favore dell' Agente Generale ed uno a favore dell' elemento di produzione.

Avendo la Commissione Amministrativa deliberato fin dal dicembre 1933 di estendere il beneficio della iscrizione al Fondo anche agli Agenti Locali e Produttori dipendenti dai Agenti viaggianti o Capo Gruppi, sorgeva la necessità di erogare un terzo contributo a favore dell' Agente Locale sulla produzione da questi acquistata e già conteggiata - agli effetti suddetti - a favore dell' Agente Generale e dell' Agente viaggiante. Stante però la disposizione costituzionale sopra riportata, detto terzo contributo è stato fin qui prelevato dal Fondo di Assistenza.

Il provvedimento ha avuto applicazione a cominciare dal 1° marzo 1934 ed ha comportato una spesa complessiva - per il Fondo di Assistenza - di L. 15.842, 18 nei dieci mesi di detto esercizio e di L. 23.882, 15 nel 1935, così che si può ritenere che l'onere annuo oscilla tra le 20 e le 25 mila lire.

Premesso quanto sopra, considerata la opportunità, per i motivi già accennati, di favorire lo sviluppo del Fondo di Assistenza, e tenuto conto del non eccessivo onere che sarebbe richiesto alla